Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 62

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Giovedì, 13 marzo 1941 - ANNO XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 - Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1941

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 62 DEL 13 MARZO 1941-XIX:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 12: **Ministero delle finanze - Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e Istituti di previdenza:** Cartelle speciali 3,75 % di credito comunale e provinciale sorteggiate nella 37ª estrazione effettuata nei giorni 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 e 25 febbraio 1941-XIX.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 gennaio 1941-XIX, n. 105.

Autorizzazione della spesa di L. 4 miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ad iniziare il piano di opere pubbliche che dovrà dare al Paese attrezzatura adeguata alle sue nuove maggiori necessità, è autorizzata la spesa:

di L. 3.400.000.000 per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito;

di L. 600.000.000 per contributi straordinari all'Azienda autonoma statale della strada, da destinare sia alla sistemazione e al miglioramento della rete delle strade statali, sia alla costruzione di nuove arterie della stessa rete.

Gli impegni relativi verranno assunti negli esercizi 1940-XIX-1941-XX e 1941-XX-1942-XXI, con facoltà di protrarne l'assunzione all'esercizio 1942-XXI-1943-XXII.

In dipendenza degli impegni suindicati, gli stanziamenti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e nel bilancio dell'Azienda autonoma statale della strada, verranno effettuati nei vari esercizi con decreti del Ministro per le finanze in relazione al fabbisogno.

Con decreti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze, sarà provveduto all'attribuzione della predetta somma di L. 3.400.000.000 ai vari gruppi di opere ed alle eventuali successive variazioni, salvi i limiti stabiliti dall'art. 6.

Con gli stessi provvedimenti verrà stabilita la somma da destinare agli oneri generali e alle spese di personale non di ruolo, in dipendenza dell'attuazione della presente legge.

Art. 2.

Il Ministero dei lavori pubblici, constatata di concerto con quello dell'interno e delle finanze, l'impossibilità che un'opera di competenza comunale o provinciale e di urgente necessità sia eseguita per insufficienza di mezzi finanziari, potrà assicurarne l'esecuzione — sostituendosi anche, ove occorra, agli enti pubblici — anticipando la quota di spesa a carico dei medesimi, salvo ricupero della quota stessa nel periodo massimo di 30 anni, senza interessi, a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui sarà collaudata l'intera opera od una parte di essa.

Il Ministero dei lavori pubblici, accertata di concerto con quello dell'interno e delle finanze, l'impossibilità che opere di urgente necessità, di competenza di enti ausiliari, in corso di esecuzione all'entrata in vigore della presente legge, siano condotte a termine con i finanziamenti all'uopo assegnati, avrà facoltà di anticipare agli enti interessati la quota a loro carico per l'ultimazione delle opere stesse, salvo ricupero nei modi indicati nel comma precedente.

Le disposizioni del presente articolo possono applicarsi soltanto agli enti ausiliari che si trovino nell'impossibilità di garantire l'ammortamento dei mutui occorrenti per la esecuzione delle opere o di fronteggiare altrimenti la spesa all'uopo prevista. Per i comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, ai fini dell'applicazione delle disposizioni stesse, sarà titolo di preferenza il possesso di un alto indice di natalità.

Le erogazioni occorrenti in attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo saranno effettuate a carico della spesa autorizzata con precedente art. 1.

Art. 3.

Coi fondi autorizzati con la presente legge il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di disporre l'esecuzione di opere a carico dello Stato anche in porti marittimi appartenenti alla quarta classe della seconda categoria, a mente del testo unico 2 aprile 1885, n. 3095.

Alle dette opere saranno applicabili i contributi per i porti di terza classe della seconda categoria, ai sensi del citato testo unico.

Art. 4.

Per le opere dipendenti da alluvioni, piene, frane e mareggiate, ferme restando le disposizioni contenute nella legge 21 marzo 1907, n. 112, per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza, il Ministero dei lavori pubblici, quando abbia accertato di concerto con quello dell'interno e delle finanze, che gli enti ausiliari non sono in grado di provvedere alle opere definitive a causa della notevole entità dell'onere e della impossibilità da parte di essi di contrarre i mutui per le quote di spesa a loro carico o di fronteggiare altrimenti la spesa stessa, potrà assumere nei limiti dell'assegnazione di cui all'art. 1, la esecuzione diretta delle opere medesime, ovvero somministrare all'ente le somme occorrenti per tale scopo, salvo, in ogni caso, il ricupero nei modi indicati all'art. 2.

Sui fondi di cui allo stesso art. 1 potranno essere concessi sussidi per ripristino di fabbricati danneggiati o distrutti da alluvioni, piene e frane a norma delle disposizioni vigenti e per gli eventi a cui esse si riferiscono.

Art. 5.

Nei limiti delle assegnazioni di cui all'art. 1, potrà provvedersi, a norma delle disposizioni vigenti, alla spesa per l'esecuzione, a cura diretta dello Stato, o mediante sussidi, di lavori dipendenti da terremoti ai quali le disposizioni stesse si riferiscono.

Art. 6.

Sulla spesa autorizzata dall'art. 1, potranno, fino al limite di L. 500.000.000, essere concessi concorsi agli Istituti fascisti autonomi provinciali per le case popolari nella spesa di costruzione di alloggi da destinarsi alle famiglie meno abbienti.

La misura di detti concorsi sarà determinata dal Ministero dei lavori pubblici, di concerto con quello delle finanze, in relazione agli oneri previsti per la costruzione ed alle condizioni economiche dei presumibili assegnatari degli alloggi.

Le costruzioni che beneficeranno dei concorsi di cui al presente articolo non potranno usufruire del concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui contratti ai sensi dell'art. 71 del testo unico dell'edilizia popolare ed economica, approvato con R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165.

Art. 7.

L'Istituto nazionale delle case per gli impiegati dello Stato è autorizzato a contrarre, in base alle norme vigenti, mutui per l'ammontare di L. 250.000.000, da destinare alla costruzione di nuovi alloggi.

Il limite d'impegno di 16.000.000 di cui all'art. 5 della legge 23 maggio 1940-XVIII, n. 542, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1940-XIX-1941-XX, è aumentato di L. 2.000.000 per provvedere al pagamento del contributo dello Stato nell'estinzione di una parte dei mutui di cui al precedente comma.

Per la concessione dell'ulteriore contributo sulla residua parte di detti mutui sarà provveduto sul limite d'impegno che verrà autorizzato con la legge d'approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1941-XX-1942-XXI.

Art. 8.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GORLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 20 gennaio 1941-XIX, n. 106.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita detta « Compagnia dei Neri », in Termini Imerese (Palermo).

N. 106. R. decreto 20 gennaio 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita detta « Compagnia dei Neri » con sede in Termini Imerese (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1941-XIX

REGIO DECRETO 20 gennaio 1941-XIX, n. 107.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Suore Serve di Maria Riparatrici, in Adria (Rovigo).

N. 107. R. decreto 20 gennaio 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle Suore Serve di Maria Riparatrici, con sede in Adria (Rovigo) e viene autorizzato il trasferimento a favore dell'Ente anzidetto, di immobili del complessivo valore di L. 686.550, da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede ed attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1941-XIX

REGIO DECRETO 20 gennaio 1941-XIX, n. 108.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Suore Orsoline di S. Angela Merici, in Mantova.

N. 108. R. decreto 20 gennaio 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle Suore Orsoline di S. Angela Merici, con sede in Mantova, e viene autorizzato il trasferimento, a favore dell'Ente anzidetto, di immobili situati in Mantova, del valore periziato di L. 150.000, da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede e l'Ente medesimo viene autorizzato ad accettare l'eredità disposta a suo favore dalla fu Capra Elisa fu Ferrante, consistente in immobili valutati L. 150.000.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1941-XIX

REGIO DECRETO 20 gennaio 1941-XIX, n. 109.

Riconoscimento, agli effetti civili, della parrocchia di S. Nicolò, in frazione Olmo del comune di Creazzo (Vicenza).

N. 109. R. decreto 20 gennaio 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Vicenza in data 6 dicembre 1924-III, integrato con postilla in data 2 febbraio 1940-XVIII, relativo alla erezione della parrocchia di S. Nicolò nella Chiesa dallo stesso titolo, in frazione Olmo del comune di Creazzo (Vicenza).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1941-XIX

REGIO DECRETO 20 gennaio 1941-XIX, n. 110.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa della Madonna del Castello, in Caraglio (Cuneo).

N. 110. R. decreto 20 gennaio 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa della Madonna del Castello, in Caraglio (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1941-XIX

REGIO DECRETO 11 febbraio 1941-XIX.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, dei motopescherecci « Arcangelo Gabriele » e « Avvenire ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 18 agosto 1940-XVIII, registrato alla Carte dei conti il 4 settembre 1940-XVIII, registro n. 11 Marina, foglio n. 406, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già inscritte temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicate a fianco di ciascuna di esse:

Motopeschereccio *Arcangelo Gabriele* dalle ore 14 del 13 dicembre 1940.

Motopeschereccio *Avvenire* dalle ore 17 del 5 dicembre 1940.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti addì 4 marzo 1941-XIX
Registro n. 3 *Marina, foglio n.* 364. — VENTURA

(923)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 14 dicembre 1940-XIX.

Riconoscimento a favore del comune di Gargnano del diritto esclusivo di pesca in un tratto del lago di Garda.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, convertito nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 384;
Visto il proprio decreto in data 8 gennaio 1940-XVIII;
Visto il Regio decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619;
Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604;
Vista la legge 16 marzo 1933-XI, n. 260;
Visto il decreto del prefetto della provincia di Brescia in data 31 marzo 1887, n. 16611, con il quale fu riconosciuto a favore del comune di Gargnano il possesso del diritto esclusivo di pesca delle lasche od agole nella stagione estiva lungo le rive del lago di Garda, nel comune di Gargnano;
Considerato che dall'esame della relativa documentazione è risultato che attualmente si trova nel legittimo possesso del diritto esclusivo di pesca predetto il comune di Gargnano;
Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;
Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza del 19 novembre 1940-XIX;

Decreta:

A conferma del decreto sopra richiamato in data 31 marzo 1887, n. 16611, del prefetto di Brescia, è riconosciuto a favore del comune di Gargnano il possesso del diritto esclusivo di pesca delle lasche od agole nella stagione estiva lungo le rive del lago di Garda, nel territorio del comune di Gargnano e precisamente:

1) in contrada Dossi coi confini: a mattina e mezzodì lago, a sera Avanzini Giacomo, a monte strada comunale;
2) in contrada S. Carlo coi confini: a mattina Erculiani fratelli, a mezzodì e sera conte Ludovico Bettoni, a monte strada provinciale.

Il diritto esclusivo di pesca non potrà estendersi nelle acque del lago più di dieci metri dalla riva.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 dicembre 1940-XIX

p. *Il DUCE del Fascismo*
Capo del Governo
Il Commissario generale per la pesca
G. RICCI

(890)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1941-XIX.

Disciplina della raccolta e del commercio della lana usata da materasso.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1728, sulla disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra;
Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 764, contenente norme per il controllo della distribuzione dei generi di consumo;
Ritenuta la necessità di regolare il commercio della lana usata da materasso e di assicurarne la integrale utilizzazione nella fabbricazione dei manufatti per le Forze armate;

Decreta:

Art. 1.

E' fatto obbligo a chiunque intenda vendere o comunque cedere la lana usata da materasso, o da imbottitura, di effettuarne la vendita o la cessione esclusivamente al Consorzio italiano commercianti lane nazionali od a persone e ditte all'uopo delegate dal predetto Consorzio.

Art. 2.

L'Ente distribuzione rottami (Endirot) disciplina, d'intesa con la Federazione nazionale fascista commercianti tessili e dell'abbigliamento, l'attività del Consorzio italiano commercianti lane nazionali, adottando sotto il controllo del Ministero delle corporazioni ogni provvedimento ritenuto necessario per il raggiungimento dei compiti affidatigli.

Art. 3.

I prezzi di acquisto e di vendita della lana che il Consorzio italiano commercianti lane nazionali dovrà praticare saranno stabiliti, secondo le varie qualità, dal Ministero delle corporazioni.

Art. 4.

L'Endirot impartisce al Consorzio le disposizioni per la cessione di tutte le lane ai Centri di raccolta, istituiti a norma del successivo art. 5, comunicando ogni mese al Ministero della guerra ed al Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra la situazione delle consistenze presso il Consorzio.

Art. 5.

Il Ministero della guerra, tenute presenti anche le esigenze delle altre Forze armate, d'intesa col Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra:

1) istituisce i Centri di raccolta, nominando gli ufficiali consegnatari dei magazzini, affidandone la gestione a ditte private di sua fiducia;
2) nomina le Commissioni tecniche di apprezzamento, di cui al successivo art. 6;
3) acquista e provvede al pagamento di tutte le lane che affluiscono ai Centri di raccolta, ai prezzi e nei termini stabiliti a norma del successivo art. 9;
4) dispone le assegnazioni delle lane alle ditte industriali assuntrici di forniture militari, nella qualità e quantità necessarie.

Art. 6.

Le Commissioni tecniche di apprezzamento, il cui numero viene stabilito in relazione alle esigenze della raccolta, sono composte come segue:

un rappresentante del Ministero della guerra, presidente;

due membri, dei quali uno designato dalla Federazione nazionale fascista degli industriali lanieri, e l'altro dalla Federazione nazionale fascista dei commercianti tessili e dell'abbigliamento.

Le Commissioni debbono funzionare con l'intervento di tutti i loro membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Art. 7.

Le Commissioni tecniche di apprezzamento controllano le quantità di lane conferite ai Centri di raccolta, ne stimano la qualità e la resa e determinano il prezzo da pagare al Consorzio commercianti lane nazionali od alle ditte e persone da esso delegate, in base ai prezzi stabiliti dal Ministero delle corporazioni, redigendo apposito verbale di apprezzamento. Il venditore ha facoltà di assistere all'apprezzamento. Il giudizio della Commissione è inappellabile.

Art. 8.

In caso di contestazione sulla qualità e sulla resa, le Commissioni tecniche di apprezzamento possono disporre l'invio dei campioni delle partite in contestazione ad appositi stabilimenti di controllo.

Le spese occorrenti per le operazioni di cui sopra sono a carico della parte soccombente.

Art. 9.

Il pagamento delle lane apprezzate dalle Commissioni tecniche viene fatto per intero al Consorzio od alle persone o ditte da esso delegate, tosto che sia stato redatto il relativo verbale di apprezzamento e qualora non siano sorte contestazioni; in caso contrario, viene corrisposto al venditore un prezzo provvisorio non superiore all'80 %, in misura da stabilirsi dalle Commissioni tecniche di apprezzamento, in relazione all'importanza ed alla natura della contestazione, rimandando il pagamento del saldo a dopo che sarà stata risolta la contestazione.

Art. 10.

Chiunque violi le disposizioni del presente decreto sarà passibile delle sanzioni previste dal R. decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 764, tenute altresì presenti le disposizioni di cui al R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1715.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 marzo 1941-XIX

p. Il Ministro per le corporazioni
AMICUCCI

p. Il Ministro per la guerra
GUZZONI

(941)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1941-XIX.
Disciplina del commercio degli stracci di lana.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1728, sulla disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 764, contenente norme per il controllo della distribuzione dei generi di consumo;

Ritenuta la necessità di disciplinare la raccolta ed il commercio degli stracci di lana al fine di assicurarne la integrale utilizzazione nella fabbricazione dei manufatti per le Forze armate;

Decreta:

Art. 1.

A partire dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto, la raccolta degli stracci di lana ed il loro commercio, fino al passaggio dai « classificatori autorizzati » ai Centri di raccolta di cui al successivo art. 3, saranno disciplinati dall'Ente nazionale distribuzione rottami (Endirot), il quale istituirà all'uopo un apposito Servizio, che funzionerà sotto il controllo del Ministero delle corporazioni.

Art. 2.

Agli effetti delle disposizioni contenute nel presente decreto si comprendono sotto la voce « stracci di lana » tutti gli stracci e ritagli di pura lana o misti con qualsiasi altra fibra, sia usati che nuovi, di tessuto o di maglia, di provenienza estera o nazionale.

Art. 3.

Sono « classificatori autorizzati » quelle ditte, industriali o commerciali, che già esercitano, con magazzino e maestranza propria, l'attività di classifica degli stracci di lana ed il commercio degli stracci di lana classificati e che ottengano dall'Endirot — su designazione delle competenti Federazioni di categoria — una speciale autorizzazione. Tale autorizzazione potrà in qualsiasi momento venire revocata con disposizione insindacabile dell'Endirot.

I classificatori autorizzati acquistano in proprio gli stracci di lana, li classificano secondo le norme dell'Endirot e li cedono ai Centri di raccolta indicati dall'Endirot medesimo.

Art. 4.

E' vietata la cessione a qualsiasi titolo (quindi anche per semplice lavorazione per conto o per semplice deposito) degli stracci di lana, da parte di chiunque li detenga, ad industriali trasformatori, nonchè da questi ultimi ad altri industriali trasformatori, comprendendo sotto questa voce le ditte esercenti qualsiasi attività industriale (filatura, tessitura, sfilacciatura, carbonizzo, tintoria, ecc.). E' pure vietata la cessione a qualsiasi titolo degli stracci di lana da parte dei classificatori autorizzati ad altri classificatori, autorizzati o no, oppure ad altre ditte commerciali.

Art. 5.

E' vietato a chiunque di sottoporre gli stracci di lana, prima della cessione ai Centri di raccolta, a qualsiasi trasformazione industriale (sfilacciatura, tintura, carbonizzo, ecc.), sia direttamente, sia per mezzo di terzi.

Art. 6.

E' fatto obbligo ai classificatori autorizzati di denunciare all'Endirot, alla fine di ogni mese, l'intera consistenza di stracci di lana, suddividendo il quantitativo secondo le voci che saranno indicate dallo stesso Endirot.

Art. 7.

Chiunque, non essendo classificatore autorizzato, esercita la raccolta ed il commercio degli stracci di lana, non può tenere invendute presso di sè, per oltre un mese, disponibilità eccedenti i quantitativi che saranno fissati dall'Endirot.

Art. 8.

L'Endirot, nell'interesse del Ministero della guerra:

1) disciplina la raccolta degli stracci di lana nel modo che esso ritiene più conveniente per ottenere il maggiore gettito possibile;

2) dà le disposizioni di classifica ai classificatori autorizzati, in relazione alle esigenze della fabbricazione dei manufatti richiesti dalle Forze armate;

3) dispone la cessione di tutti gli stracci di lana, denunciati dai classificatori autorizzati, ai Centri di raccolta di cui al successivo art. 9, comunicando ogni mese al Ministero della guerra ed al Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra la situazione delle consistenze presso i classificatori stessi;

4) dispone accertamenti e controlli presso i detentori di stracci di lana;

5) adotta ogni altro provvedimento necessario per il raggiungimento dei cómpiti affidatigli.

Art. 9.

Il Ministero della guerra, tenute presenti anche le esigenze delle altre Forze armate, e d'intesa col Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra:

1) istituisce i Centri di raccolta degli stracci classificati, nominando gli ufficiali consegnatari dei magazzini, ed affidandone la gestione a ditte private di sua fiducia;

2) nomina le Commissioni tecniche di apprezzamento di cui al successivo art. 10;

3) provvede all'acquisto ed al pagamento di tutti gli stracci di lana che affluiscono ai Centri di raccolta;

4) fa eseguire, valendosi dei suggerimenti delle Commissioni tecniche anzidette, quelle operazioni di trasformazione che siano ritenute necessarie ai fini del migliore impiego degli stracci acquistati (ulteriore classifica, carbonizzo, sfilacciatura, tintura od altro);

5) dispone le assegnazioni degli stracci di lana classificati alle ditte industriali assuntrici di forniture militari, nella qualità e quantità necessarie.

Art. 10.

Le Commissioni tecniche di apprezzamento, il cui numero viene stabilito in relazione alle esigenze della raccolta, sono composte di un rappresentante del Ministero della guerra, presidente, e di tre membri, designati, rispettivamente, dalla Federazione nazionale fascista degli industriali lanieri, dalla Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie tessili varie, e dalla Federazione nazionale fascista commercianti tessili e dell'abbigliamento.

Le Commissioni debbono funzionare con l'intervento di tutti i loro membri. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 11.

Le Commissioni tecniche di apprezzamento controllano gli stracci di lana ceduti ai Centri di raccolta, ne stimano la qualità e la resa e determinano il prezzo da pagare al classificatore venditore, in relazione ai prezzi stabiliti dal Ministero delle corporazioni, redigendo all'uopo apposito verbale di apprezzamento. Il venditore ha facoltà di assistere all'apprezzamento. Il giudizio della Commissione è inappellabile.

Art. 12.

In caso di contestazione sulla qualità e sulla resa, le Commissioni tecniche di apprezzamento possono:

a) far carbonizzare presso ditte di loro fiducia tutta la partita, o parte di essa, per averne la resa precisa;

b) far battere gli stracci della partita per eliminare la polvere od altre materie estranee;

c) far condizionare la partita presso uno stabilimento pubblico di condizionatura;

d) far eseguire, da un altro classificatore autorizzato, una nuova classifica della partita allo scopo di stabilirne la esatta composizione;

e) ordinare tutte quelle altre operazioni che siano ritenute necessarie per la determinazione del giusto prezzo della partita in contestazione.

Le spese occorrenti per le operazioni di cui sopra sono a carico della parte soccombente.

Art. 13.

Il pagamento degli stracci apprezzati dalle Commissioni tecniche viene effettuato per intero al venditore, non appena che sia stato redatto il relativo verbale di apprezzamento e qualora non siano sorte contestazioni al riguardo; in caso contrario, viene corrisposto al venditore un prezzo provvisorio in misura da stabilire dalla Commissione tecnica di apprezzamento, in relazione all'importanza ed alla natura della contestazione, ma che in nessun caso potrà essere superiore al 70 %, rimandando il pagamento del saldo a dopo che sarà stata risolta la contestazione.

Art. 14.

Presso il Ministero della guerra (Direzione generale dei Servizi logistici) è costituita una Commissione tecnica centrale, composta del direttore generale dei Servizi logistici, presidente, dell'ispettore capo dei Servizi di commissariato militare, di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'aeronautica e della marina, di un rappresentante del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra e di esperti di fiducia del Ministero della guerra.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal capo della divisione vestiario della Direzione generale dei Servizi logistici del Ministero della guerra.

La Commissione tecnica centrale:

a) dà istruzione all'Endirot ed alle Commissioni tecniche per le classifiche degli stracci, e per quelle altre operazioni che siano necessarie ai fini del migliore impiego del materiale disponibile nella fabbricazione di manufatti militari;

b) dà le direttive di massima da seguire per l'impiego di tutto il materiale raccolto;

c) suggerisce le modifiche che debbono essere portate ai capitolati militari, in relazione all'impiego degli stracci disponibili.

Norme transitorie.

Art. 15.

All'atto dell'entrata in vigore del presente decreto gli industriali trasformatori sono tenuti a denunciare all'Endirot:

a) le loro consistenze di stracci di lana, siano o no classificati, suddivise secondo le voci indicate dall'Endirot;

b) i quantitativi di stracci di lana, siano o no classificati, regolarmente impegnati per la vendita o per l'acquisto, ma non ancora materialmente ceduti o ritirati, nonchè i nomi dei compratori o dei venditori;

c) le forniture militari già aggiudicate a loro nome e non ancora eseguite in tutto od in parte e le offerte di fornitura in corso di aggiudicazione, ed i quantitativi di stracci di lana occorrenti per la esecuzione delle forniture stesse.

Allo scopo di non interrompere le lavorazioni militari, il divieto di cessione di cui all'art. 4 e il divieto di utiliz-

zazione di cui all'art. 5, non sono applicabili nei confronti degli industriali trasformatori che all'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto abbiano da eseguire, in tutto o in parte, forniture militari già aggiudicate od in corso di aggiudicazione, nei limiti però delle qualità e quantità effettivamente occorrenti per l'esecuzione delle commesse, e previa autorizzazione dell'Endirot, al quale debbono essere altresì denunciati i materiali effettivamente consegnati o ritirati in relazione a precedenti vendite o acquisti come sopra denunciati, oppure a vendite od acquisti nuovi.

Art. 16.

Chiunque violi le disposizioni del presente decreto sarà passibile delle sanzioni previste dal R. decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 764, tenute altresì presenti le disposizioni di cui al R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1715.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 marzo 1941-XIX

p. *Il Ministro per le corporazioni*
AMICUCCI

p. *Il Ministro per la guerra*
GUZZONI

(942)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1941-XIX.

Disposizioni concernenti la produzione degli olii da semi e la distribuzione degli olii e grassi industriali.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto il decreto Ministeriale 1° ottobre 1940-XVIII, sulla disciplina della distribuzione degli olii e grassi alimentari;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1728;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare la produzione degli olii da semi e di regolare la distribuzione degli olii e grassi industriali coordinandola con la distribuzione degli olii e grassi alimentari;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, tutti i prodotti appresso indicati, siano essi di produzione nazionale o importati dall'estero, debbono essere destinati esclusivamente alla spremitura per la produzione di olio da semi: semi di arachide, di girasole, di sesamo, di colza e ravizzone, di soia, di pomodoro, di cotone, di lino, di canapa (*scarto*), di ricino, nonchè vinaccioli, germi di granoturco, ed altri prodotti oleaginosi.

Pertanto, fatta eccezione per i quantitativi di semi occorrenti per la semina, è vietato ai produttori, importatori o acquirenti di cedere i prodotti anzidetti o di destinarli comunque per usi diversi dalla spremitura senza la preventiva autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

In deroga agli articoli 1 e 4 del decreto Ministeriale 1° ottobre 1940-XVIII, contenente norme sulla disciplina della distribuzione degli olii e dei grassi alimentari, chiunque produca o detenga a qualsiasi titolo olii di semi grezzi, sia di produzione nazionale che di importazione, ha l'obbligo di denunciare entro i primi cinque giorni di ciascun mese al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i quantitativi degli olii stessi prodotti nel mese precedente e le loro giacenze alla fine dello stesso mese. La prima denuncia dovrà essere presentata entro 10 giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto.

Nelle denuncie le aziende dovranno indicare, a titolo di proposta, quali sono gli usi a cui intendono destinare i prodotti denunciati e, per ciascuno di detti usi, i quantitativi delle singole materie grasse che intendono destinarvi.

Art. 3.

Gli olii di cui all'articolo precedente non potranno essere venduti nè ceduti nè sottoposti a processi di rettificazione se non in seguito alle disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi del successivo articolo 4.

Art. 4.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in base alle denuncie ricevute e prescindendo — ove lo ritenga opportuno — dalle proposte formulate dai produttori e detentori circa la destinazione dei prodotti, stabilirà, su proposta del Comitato di cui all'art. 5, gli usi ai quali ciascuna azienda dovrà destinare le materie grasse denunciate e messe a disposizione del Ministero stesso, ed insieme stabilirà i quantitativi a ciascun uso destinati.

Per gli olii di semi destinati ad uso alimentare il Ministero dell'agricoltura e delle foreste autorizzerà la rettificazione e dichiarerà tutto il prodotto a sua disposizione per la immissione al consumo.

Gli olii di semi destinati a scopo industriale saranno a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste messi a disposizione di quello delle corporazioni.

Art. 5.

E' istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, col compito di proporre, ai sensi di quanto è stabilito nell'art. 4, le diverse destinazioni degli olii da semi e di dare parere su tutto quanto concerne la distribuzione degli olii stessi, un Comitato centrale presieduto dal direttore generale dell'Alimentazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e composta da:

un rappresentante del Ministero dell'agricoltura;
un rappresentante del Ministero delle corporazioni;
un rappresentante del Ministero delle finanze;
un rappresentante del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra;
un rappresentante dell'Istituto centrale di statistica;
un rappresentante per ciascuna delle Confederazioni degli agricoltori, degli industriali e dei commercianti;
un rappresentante dell'Ente nazionale fascista della cooperazione;
un rappresentante dell'Ufficio distribuzione olii e grassi alimentari, di cui al decreto Ministeriale 1° novembre 1940.

Art. 6.

E' fatto obbligo alle aziende esercenti la spremitura dei suddetti prodotti, per l'estrazione degli olii da semi, di tenere un registro di carico e scarico, che, entro 10 giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto, deve essere vidimato dalla Sezione provinciale dell'alimentazione della Provincia dove ha sede ciascun stabilimento.

Su detto registro debbono essere annotati tutti i quantitativi dei suddetti prodotti introdotti o comunque passati in lavorazione nello stabilimento giorno per giorno, nonchè tutti i quantitativi di olio estratti giornalmente ed i movimenti di entrata ed uscita da ciascun stabilimento dell'olio prodotto, tenendo distinto, secondo quanto in precedenza disposto, l'olio destinato ad uso commestibile da quello destinato ad uso industriale.

Nel registro debbono altresì essere annotati tutti i quantitativi di sottoprodotti residuati giornalmente dalla spremitura dei semi, e deve essere indicata l'ulteriore utilizzazione o destinazione.

Art. 7.

Ai trasgressori delle disposizioni del presente decreto si applicano le sanzioni previste dal R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1715.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 marzo 1941-XIX

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
TASSINARI

p. Il Ministro per le corporazioni
AMICUCCI

(950)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1941-XIX.
Dichiarazione di pubblico interesse dell'aumento del capitale sociale della Società anonima Idroelettrica Piemonte « S.I.P. ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto-legge 18 maggio 1933-XI, n. 591;

Vista l'istanza con la quale la Società Idroelettrica Piemonte « S.I.P. », anonima con sede in Torino, chiede che sia dichiarato di pubblico interesse il progettato aumento di capitale da lire settecentodue milioni a lire novecentodiciotto milioni, mediante emissione di nuove azioni da offrire in opzione ai vecchi azionisti;

Ritenuto che il progettato aumento di capitale risponde a necessità di pubblico interesse;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

E' dichiarato di pubblico interesse, ai sensi e per gli effetti del R. decreto-legge 18 maggio 1933-XI, n. 591, il progettato aumento di capitale della Società Idroelettrica Piemonte « S.I.P. », anonima con sede in Torino, da lire settecentodue milioni a lire novecentodiciotto milioni, mediante emissione di nuove azioni da offrire in opzione ai vecchi azionisti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 marzo 1941-XIX

p. Il Ministro: PUTZOLU

(940)

AVVISO DI RETTIFICA

Nel R. decreto 30 dicembre 1940-XIX, n. 1986, relativo alla sostituzione, per l'anno 1941, delle tabelle da 9 a 15 annesse al testo unico delle disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 febbraio 1941-XIX, n. 45, a pag. 861, nella tabella n. 7, colonna 9ª: « Totale vacanze da coprire (a + b) », non è stato riportato il numero 7 in corrispondenza all'anno 1941.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Piccolo credito sociale, in liquidazione, con sede in Palermo

Nella seduta tenuta il 27 febbraio 1941-XIX dal Comitato di sorveglianza del Piccolo credito sociale, in liquidazione, con sede in Palermo, il dott. Filippo Giganti è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

(883)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI BOLZANO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Visti i propri decreti n. 24761-*bis* San. del 14 agosto 1940, n. 27473 San. del 31 agosto, n. 29620 del 15 settembre, n. 32163 dell'11 ottobre, n. 37158 del 27 novembre, n. 41417 del 30 dicembre 1940, n. 2851 del 30 gennaio e n. 3238 del 3 febbario 1941, con i quali sono state conferite le sedi alle ostetriche vincitrici del concorso ai posti di ostetrica condotta, vacanti al 30 novembre 1938;

Vista la rinuncia da parte della ostetrica Cornacchini Leanda per la sede di Laives-Vadena;

Viste le domande singole delle concorrenti con la richiesta in ordine preferenziale;

Visto l'art. 24 del R. decreto 11 marzo 1935 che approva il regolamento per i concorsi di posti di sanitari dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

A parziale modifica dei decreti n. 24761-*bis* San., n. 27473, n. 29620, n. 32163, n. 33844, n. 37158, n. 41417, n. 2851 e n. 3238, sono state disposte le seguenti variazioni nell'assegnazione delle sedi alle ostetriche vincitrici del concorso di cui alla premessa:

1) Guerrini Nelda, assegnata alla condotta di Laives-Vadena;
2) Zanelli Lea, assegnata alla condotta di Vandoies;
3) Nardelli Itala, assegnata alla condotta di Sesto Pusteria;
4) Corso Gaetana, assegnata alla condotta di Moso in Passiria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunci legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Bolzano, addì 26 febbraio 1941-XIX

Il prefetto: COBIANCHI

(929)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.